AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

# Art. 12

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e' cosi' modificato: "Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutivita' entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni e' prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti".

Versione in vigore dal 30 maggio 1950, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare |
| Estremi | Legge 9 maggio 1950, n. 261 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1950 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-nuovi-finanziamenti-per-l-industrializzazione-dell/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it